



Comune di Grottaferrata

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti snc – C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679
C.F. 02838140586
www.comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 9456371
P. IVA 01124241009
info@comune.grottaferrata.roma.it

prot. 16755

del 08 MAG 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 08 MAG 2020

Oggetto: adozione ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni inerenti la sospensione del mercato settimanale

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 Marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

VISTO il DL 23 Febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 Marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal DL n. 19/2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 10 Marzo 2020;

VISTO il DL n. 19 del 25 Marzo 2020;

VISTO il DPCM del 10 Aprile 2020;

VISTO da ultimo il DPCM del 26 Aprile 2020 che all'art. art. 1 lettera z) ha stabilito:

“Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

CONSIDERATA la particolare conformazione dell'area di svolgimento del mercato settimanale e l'attuale consolidata dislocazione dei banchi di vendita;

VISTE le norme di igiene prescritte dai provvedimenti emessi per il contrasto del diffondersi dell'epidemia;

ACCERTATO che una diversa collocazione e disposizione dei banchi di vendita per assicurare il rispetto delle distanze minime di sicurezza, ai fini della riapertura dei soli posteggi alimentari, non sarebbe da sola in grado di garantire il rischio di assembramento straordinario di persone presso l'area interessata in generale e presso i banchi di vendita in particolare, dovendo necessariamente

prevedere anche una specifica logistica in merito al contingentamento dell'accesso sia all'area che ai banchi;

RAVVISATO che le problematiche sopracitate non assicurano, ad oggi, il totale rispetto delle norme e condizioni di sicurezza previste per contrastare il possibile contagio dell'epidemia;

DATO ATTO che, ferme restando eventuali future disposizioni modificative dell'attuale disciplina, risulta necessario adottare, in linea prudenziale, quale provvedimento a tutela della salute pubblica, la prosecuzione della sospensione del mercato settimanale onde consentire all'Amministrazione l'espletamento di accertamenti e approfondimenti tali da garantire, dal prossimo 18 maggio, la riapertura del mercato del lunedì limitatamente alla sola vendita di generi alimentari;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, in via provvisoria e cautelativa, al fine di prevenire il rischio COVID -19 la prosecuzione della sospensione del mercato settimanale del lunedì;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- All'Ufficio Commercio;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on line;
- alla Prefettura di Roma;
- agli operatori del mercato per il tramite delle associazioni di categoria;

e per quanto di rispettiva competenza:

- all'ASL Roma 6;
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;
- al Commissariato P.S. di Frascati;
- al Comando Guardia di Finanza di Frascati

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Grottaferrata;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Luciano Andreotti

